

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*Comitato Regionale per le Comunicazioni*

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2019.1.10.9.47
LEGISLATURA	X

Il giorno giovedì 23 maggio 2019 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario il dott. MASSIMO PARRUCCI

OGGETTO: Segnalazione in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Malalbergo (BO) in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019.

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)”*, e, in particolare, l’art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto *“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

Richiamata la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 109/19/CONS, che detta *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”*.

Considerato che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni *referendum* e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’articolo 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

- relativamente alle elezioni di cui all’oggetto, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta in data 11 aprile 2019, 45° giorno precedente la data delle elezioni e, dunque, giorno di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali;

- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni»;

- in data 11.04.2019 è stata inviata ai comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. AL.2019.9145 - allegato A).

Viste la segnalazione ricevuta in data 20.05.2019 (prot. AL.2019.12368 del 21.05.2019 - allegato B), a firma del sig. Massimiliano Vogli, in merito a:

- 1) violazione della normativa in materia di *par condicio* relativamente ad una iniziativa propagandata sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (foto della pagina e messaggistica inviata ai cittadini a mezzo *whatsapp*) - con utilizzo del logo comunale e

con la concessione di struttura comunale adibita a centro sociale per anziani per promuovere l'iniziativa stessa, a tre giorni dal voto europeo e comunale - dal titolo "Insieme più forti in Europa";

- 2) tra i relatori compaiono l'Onorevole PD De Castro, ricandidato al parlamento Europeo, e il già segretario PD di Bologna, oggi onorevole, Francesco Critelli, oltre ovviamente alla Sindaca uscente Monia Giovannini nonché ricandidata per lo stesso ruolo.
- 3) ciò sembra un palese sfregio dell'articolo 9 della Legge 28/20001 al di là del fatto che pare inappropriato comunque l'uso del logo e della struttura comunale a fronte di una iniziativa dai connotati chiaramente politici.

Visto che in tale segnalazione viene indicata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 considerata la pubblicazione della locandina, sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo, relativa al citato evento "Insieme più forti in Europa", che coinvolge soggetti istituzionali.

Considerato che in data 21.05.2019 (prot. AL.2019.12410 - allegato C) sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/>) era pubblicata la locandina relativa all'evento "Insieme più forti in Europa" (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/agenda/3/1>), che coinvolge soggetti istituzionali. Erano anche pubblicati una lettera a firma del sindaco (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/notizia/1776/carissimi-concittadini>) ed il notiziario del Comune di Malalbergo "Il Corrierino" n. 2/2019, che coinvolge soggetti istituzionali (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/corrierino/4/231>).

Dato atto che in data 21.05.2019 sono state richieste al Comune di Malalbergo osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. AL.2019.12420 - allegato D), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 28/2000.

Vista la memoria del Comune di Malalbergo, acquisita agli atti con prot. AL.2019.12621 del 22.05.2019 (allegato E), nella quale è stato rappresentato che:

- 1) l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. Il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014; la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"; la legge n. 150/2000, ove sono

disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale regionale, nazionale ed internazionale";

- 2) fatto presente che l'Amministrazione Comunale da sempre agisce nella piena ed innata convinzione che «Non c'è democrazia senza pluralismo ed imparzialità dell'informazione» (Così il 23 luglio 2002, l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi concludeva il messaggio rivolto alle Camere della XIV Legislatura.);
- 3) tutto quanto sopra rappresentato ed esposto, nel massimo rispetto dei compiti del Corecom e del ruolo terzo che è chiamato a svolgere a tutela dei cittadini, si sottolinea di essere rimasti quantomeno stupiti dalle segnalazioni effettuate, in quanto, come dimostra la documentazione allegata alla presente (allegato A) analoga iniziativa, con lo stesso relatore anche allora candidato alle europee per il Partito Democratico (svoltosi il 25/05/2014), si è tenuta in data 19 Maggio 2014 nello stesso luogo e con coordinamento dell'intervento dell'allora Sindaco Pd in carica, Massimiliano Vogli, ossia di colui che oggi segnala;
- 4) ciò nondimeno si è provveduto a rimuovere dal sito comunale la notizia e ad annullare l'evento. Ciò con sommo rammarico in quanto tale iniziativa avrebbe rappresentato un importante momento di confronto col mondo agricolo su temi di rilevante interesse pubblico e sociale quali: prodotti agroalimentari di qualità tra tutela e promozione; filiera agroalimentare più equa ed efficiente; etichettatura d'origine obbligatoria a livello UE per tutti i prodotti alimentari. L'iniziativa si collocava in continuità con altro convegno, svoltosi lo scorso 6 Settembre 2018 (vedi volantino Allegato B), sempre alla presenza dell'Onorevole De Castro, su temi analoghi, ossia: anticontraffazione dei prodotti alimentari; nuova riforma del P.A.C. 2010-2017; effetto Brexit; effetto dei mancati versamenti dell'Unione Europea;
- 5) appare evidente, dunque, come anche l'iniziativa oggetto di segnalazione non fosse finalizzata alla promozione elettorale, ma volta a dare prosecuzione ad un percorso iniziato già da tempo;
- 6) vista la vocazione agricola del nostro territorio e la trasversalità dei temi trattati, si ritiene, che chi ha segnalato abbia privato l'intera comunità di un importante momento di crescita e confronto, che era stato organizzato al solo fine di promuovere conoscenze allargate e approfondite su detti temi, coerentemente a quanto previsto dal dettato normativo.

Considerato che:

- in periodo elettorale non è pensabile “l’azzeramento” della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: le stesse devono, infatti, continuare a svolgere attività di informazione per garantire la trasparenza delle azioni amministrative nell’interesse stesso dei cittadini;
- allo stesso tempo pare necessario evitare quelle attività comunicative rese in forma non impersonale e che possano orientare e condizionare le opinioni elettorali dei cittadini che non siano indispensabili per l’esercizio di funzioni pubbliche.

Preso atto che:

- il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 è posto a garanzia del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Questo al fine di evitare che le amministrazioni nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale possano fornire, attraverso modalità e contenuti non neutrali, una rappresentazione suggestiva delle posizioni dell’amministrazione medesima e dei suoi organi titolari, sovrapponendo in tal modo l’attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici;
- la legge n. 150/2000 - che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni - considera come tali le attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: « a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale»;
- l’art. 1, comma 4 della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche «la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa» finalizzata, tra l’altro, a «promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale»;
- la citata legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità ed indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni.

Verificato che, in data 22.05.2019, sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/>) non era più pubblicata la locandina relativa all'evento "Insieme più forti in Europa" (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/agenda/3/1>), che coinvolge soggetti istituzionali. Non risultano più pubblicati né la lettera a firma del sindaco (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/notizia/1776/carissimi-concittadini>) né il notiziario del Comune di Malalbergo "Il Corrierino" n. 2/2019, che coinvolge soggetti istituzionali (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/corrierino/4/231>) (prot. AL.2019.12637 - allegato F).

Ritenuto, pertanto, di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale non pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 e per la quale si propone l'archiviazione, visto l'avvenuto adeguamento spontaneo alle disposizioni normative.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16 luglio 2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini - Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi

#### DELIBERA QUANTO SEGUE

1) non avendo ravvisato, dall'esame istruttorio compiuto, la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della citata legge n. 28, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D, E ed F) per la quale si propone l'archiviazione, considerato l'intervenuto adeguamento spontaneo alle disposizioni normative;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al sig. Massimiliano Vogli ed al Comune di Malalbergo;

3) di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione.

Bologna, 23 maggio 2019

Firmato

Il Segretario

*Massimo Parrucci*

Firmato digitalmente

Il Presidente

*Stefano Cuppi*